



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

IL RUOLO DELL'ESPERTO QUALE DELINEATO DAL PROTOCOLLO DI CONDUZIONE: L'ESAME DEI SINGOLI PARAGRAFI

POGGI & ASSOCIATI
Giambattista Poggi
gb@studiogbpoggi.it
Genova, li 14/02/2022

INTRODUZIONE

- Rif. Decreto Dir. del 28.09.2021 attuativo del D.L. 24.08.2021 - **SEZIONE III - protocollo di conduzione della composizione negoziata.**
- ***SEZIONE I – Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online***
- ***SEZIONE II – Check-list per la redazione del Piano di Risanamento e per l'analisi della sua coerenza***
- Il protocollo deve intendersi come **strumento operativo di riepilogo delle prescrizioni normative** contenute nel decreto-legge recependo le migliori pratiche per la soluzione concordata della crisi

1. VERIFICA INDIPENDENZA E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

- Esame iniziale della domanda e dei documenti presenti presso la Piattaforma Telematica
- Preliminarmente all'accettazione l'esperto deve autovalutare la propria indipendenza (ex art. 4, comma 1), ovvero i requisiti di imparzialità e terzietà (rif. art. 2399 cod. civ.), l'assenza di incarichi di composizione negoziata, in misura superiore a uno, che siano pendenti,
- La verifica riguarda anche i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa (*segue su punto 1.*)

1. VERIFICA INDIPENDENZA E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

- Domanda propedeutica all'accettazione dell'incarico: sono in grado di svolgere l'attività ?
- Verifica settore, struttura, localizzazione, disponibilità di tempo, complessità e dimensioni dell'impresa in crisi e la propria organizzazione.
- L'esperto accetta l'incarico entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della propria designazione, inserisce nella P.T. la comunicazione di accettazione dell'incarico (cfr. all. 3), e la trasmette tramite pec all'imprenditore
- Disclosure, osservazioni creditori (entro 3 gg): art. 5, c.6 sostituzione/rinuncia
- A garanzia dell'indipendenza dell'esperto chi ha svolto l'incarico di esperto non intratterrà post incarico rapporti professionali con l'imprenditore se non siano decorsi almeno due anni dalla archiviazione

2. TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITÀ DEL RISANAMENTO

- Convocazione dell'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento in base alla richiesta e alle informazioni assunte anche presso l'organo di controllo ed il revisore legale
- Verifica preliminare del risanamento anche in base al test disponibile *on line*
- L'esito del test online è indicativo e l'esperto lo valuta tenendo conto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone.
- Se l'esperto dovesse ravvisare la presenza di uno stato di insolvenza, questo non gli impedisce di avviare la composizione negoziata
- Nell'assunzione che la continuità distrugga risorse, nella valutazione di reversibilità dello stato di insolvenza, l'esperto, terrà conto: della disponibilità a immettere nuove risorse, del valore del compendio aziendale e quindi in sintesi dell'utilità ad avviare le trattative, indipendentemente dalle scelte dei creditori (*segue su punto 2*)

2. TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITÀ DEL RISANAMENTO

- Quando l'esito del test indica che il risanamento dipende da iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa, prima di sciogliere la propria riserva, compie gli opportuni approfondimenti esaminando il piano di risanamento
- Qualora reputi che il risanamento possa avvenire in via indiretta terrà conto delle eventuali manifestazioni di interesse, delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili e della loro adeguatezza a consentire il raggiungimento di un accordo con i creditori
- Allorché l'esperto ravvisi che non sussista/sia venuta meno ogni prospettiva di risanamento, anche in via indiretta, redige una relazione da inserire nella P.T. e comunica all'imprenditore e al Segretario CCIAA; in caso di misure protettive e cautelari la trasmette al Tribunale, affinché possa pronunciarsi sulla conferma o meno degli effetti
- Qualora si siano svolte le trattative e non abbiano avuto esito positivo, quando non siano praticabili le soluzioni ex art. 11, c.1, 2, l'imprenditore, ricorrendone i presupposti, può presentare una proposta di concordato semplificato ex art. 18 stesso decreto.

3. LA PRESENZA DI UN GRUPPO DI IMPRESE

- **Nel caso di istanza Unitaria, in mancanza della pubblicità ex art. 2497-bis cod. civ. occorrerà verificare quale l'impresa presenta la maggiore esposizione per la verifica del Tribunale competente al rilascio/conferma di misure cautelari/protettive, autorizzazioni/rimodulazione del contenuto dei contratti (cfr. all. 2, istanza on line)**
- Nella conduzione delle trattative, **l'esperto valuterà l'interesse dei creditori delle singole imprese**, assolverà al proprio **incarico in modo unitario per tutte le imprese**, salvo che lo svolgimento congiunto non renda **troppo gravose le trattative**
- Nella valutazione dell'opportunità della trattazione unitaria, terrà conto: della **coincidenza/contrapposizione degli interessi delle parti interessate** delle diverse imprese, delle **conseguenze in caso di discontinuità**, dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali infragruppo.
- **Potrà invitare a partecipare alle trattative, quali parti interessate, anche imprese del gruppo che NON si trovino in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (segue su punto 3)**

3. LA PRESENZA DI UN GRUPPO DI IMPRESE

- In presenza di più istanze, **coordinamento fra gli esperti** e per valutare anche l'opportunità di una trattazione unitaria condotta da unico esperto
- In caso di finanziamenti infragruppo si richiama punto 7.8 della Sezione, per la **esclusione della postergazione (eventuale dissenso)**, e il par. 10 per il **riconoscimento della prededuzione (parere)**
- Al termine delle trattative **le imprese possono accedere, separatamente, a tutti gli esiti di cui all'art. 11** del citato decreto con la conseguenza che **la continuità aziendale potrà essere perseguita anche da una sola impresa e i contratti ex art. 11, c.1, possono essere sottoscritti da una o più imprese del gruppo**

4. ANALISI DELLA COERENZA DEL PIANO DI RISANAMENTO CON LA *CHECK-LIST*

- Il piano di risanamento, redatto dall'imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad una **analisi di coerenza da parte dell'esperto sulla base della check-list di cui alla Sezione II che prevede la verifica dei seguenti requisiti:**

1. organizzazione dell'impresa:

- presenza delle **risorse chiave** (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività (a cura imprenditore) **ovvero come pensa di procurarsele ?**
- l'impresa **monitora costantemente l'andamento aziendale?** (a cura dell'imprenditore); l'impresa deve almeno avere **disponibile il confronto con i dati del precedente esercizio** (ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta)
- l'impresa è in grado di **stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave (KPI)** che consentano valutazioni rapide in continuo, **dispone un piano di tesoreria a 6 mesi** (a cura dell'imprenditore) ?

(segue su punto 4.)

4. ANALISI DELLA COERENZA DEL PIANO DI RISANAMENTO CON LA *CHECK-LIST*

- 2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente
- 3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi dovendo preliminarmente valutare e comprendere:
 - perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi o squilibrio patrimoniale/economico-finanziario che la rende probabile, quali le cause e circostanze ? (a cura dell'imprenditore); quali manifestazioni esteriori di tale stato ? (a cura dell'esperto)
 - le cause anche mediante comparazione degli S.P. C.E. e dei rendiconti gestionali per un certo periodo di anni, anche attraverso l'intervista delle principali funzioni aziendali.
- L'organo di controllo ed il revisore ritengono che il quadro fornito sia completo e adeguato? (a cura dell'esperto)
- Quali strategie di intervento e quali iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare? (segue su punto 4.)

4. ANALISI DELLA COERENZA DEL PIANO DI RISANAMENTO CON LA CHECK-LIST (LISTA DI CONTROLLO)

- Credibilità e coerenza del piano con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera; è fondato su strategie chiare e razionali, condivisibile da parte di un terzo informato?
- in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare? (a cura dell'esperto)
- **4. Le proiezioni dei flussi finanziari**
 - è stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica? (a cura dell'esperto):
 - necessità di giustificare le differenze tra l'incidenza del MOL sui ricavi, anche a seguito delle iniziative previste ed i benchmark di mercato disponibili
- **5. Il risanamento del debito**
 - L'impresa sarà in grado di generare risorse al servizio del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie tende ad essere positivo? (a cura dell'imprenditore);
 - il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza (a cura dell'esperto)
- **6. In caso di gruppi di imprese**

In caso di carenze/incongruenze del piano di risanamento intervento dell'esperto che segnalerà l'esigenza che l'intervento correttivo avvenga in tempi rapidi, in ipotesi con iscrizione di un fondo rettificativo/computo di un fabbisogno finanziario integrativo

5. ANALISI DELLE LINEE DI INTERVENTO

- l'esperto esamina l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali
- se ritiene **concrete** le prospettive di risanamento dell'impresa individua con l'imprenditore le parti con cui è opportuno intraprendere le trattative
- la singola parte terrà conto delle conseguenze derivanti dal venir meno della continuità aziendale dell'impresa, dal grado di soddisfacimento dei diritti di credito in caso di liquidazione dei beni o nelle alternative concretamente praticabili, tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate
- l'interesse della singola parte al risanamento può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti e/o dalle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all'imprenditore (ad esempio, responsabilità per la concessione di credito, conseguenze derivanti dalle garanzie concesse e da azioni revocatorie fallimentari di atti posti in essere).
- l'imprenditore individua le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi anche delle indicazioni contenute in A//.1
- Attenzione all'equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte; proporzione al grado di esposizione al rischio e le utilità derivanti dalla continuità aziendale

6. INDICAZIONI OPERATIVE IN CASO DI MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI A PROTEZIONE DELLE TRATTATIVE

- Da considerare l'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto anche:
- (i) della disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti;
- (ii) conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti;
- (iii) nel caso di estensione delle misure alle esposizioni bancarie, rischio della loro riclassificazione con conseguenze sulla concessione di nuove linee di credito
- L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto;
- dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa
- l'esperto segnala al Tribunale ogni elemento rilevante per la loro revoca o l'abbreviazione della loro durata se non soddisfano più l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori

7. LA GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

- **la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore** (ferme le responsabilità civili e penali dello stesso) e **dovrà avvenire nel prevalente interesse dei creditori**
- **l'imprenditore dovrà:**
 - rendere edotto l'esperto **quando intenda porre in essere atti di straordinaria amministrazione e allorché i pagamenti previsti possano non risultare coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento**
 - gestire l'impresa **per evitare pregiudizio alla sostenibilità dell'attività (attesa di un MOL positivo o se negativo quando sia compensato da vantaggi per i creditori, derivanti, secondo una ragionevole valutazione della continuità aziendale)**
- **L'esperto quando ritiene che l'atto o il pagamento pregiudichino l'interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, lo segnala all'imprenditore e all'organo di controllo;** se nonostante la segnalazione, l'atto o il pagamento vengono compiuti, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
- **Esclusione dalla postergazione** ex artt.2467 e 2497-quinquies cod. civ. dei finanziamenti in favore di società controllate pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di nomina ex art.2, c.1 del citato decreto **a condizione che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto e questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese**

8. SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE CON LE PARTI INTERESSATE

- L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all'impresa di rimanere sul mercato
- L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso, coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna, con obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
- L'esperto provvede al censimento nella P.T. delle parti che partecipano alle trattative immettendo il loro indirizzo pec
- L'esperto dovrà ricordare alle parti interessate che, qualora l'imprenditore richiedesse misure protettive/cautelari, **non potranno rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione ecc.**

(segue su punto 8.)

8. SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE CON LE PARTI INTERESSATE

- l'esperto, per lo svolgimento della propria attività, **può avvalersi, a proprie spese, di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale**
- prima della adozione delle **misure incidenti sui rapporti di lavoro** l'imprenditore dovrà rispettare le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva
- **all'incontro con i creditori finanziari è opportuno che siano invitati contestualmente tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari con i quali l'imprenditore abbia esposizioni pendenti**
- Quando l'imprenditore intende avvalersi della **facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4, di dilazione** delle imposte sul reddito, ritenute fiscali, IVA, IRAP e accessori **non ancora iscritte a ruolo, l'esperto sottoscrive l'istanza del debitore, quando, ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dell'impresa**

9. FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DELL'IMPREDITORE E DELLE PARTI INTERESSATE

- Preso atto del debito individuato dall'imprenditore e dei flussi economico-finanziari risultanti dal piano redatto dall'imprenditore, l'esperto, nella prospettiva della individuazione di una delle soluzioni previste all'articolo 11 del citato decreto stimola la formulazione di proposte da parte dell'imprenditore e delle parti interessate
- fatte salve le disposizioni speciali, rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo (ipotesi di conversione dei crediti in C.S., in SFP, stralcio del debito)
- **eventuale nomina del CRO - chief restructuring officer** per monitorare l'attuazione del piano di risanamento ed il rispetto degli accordi raggiunti (ipotesi di clausole di earn out, SFP)
- L'esperto quando ritiene che per assicurare la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori sia **prospettabile unicamente la cessione dell'azienda o di rami di essa**, ricorda alle parti la possibilità di derogare agli effetti dell'articolo 2560, secondo comma, previa autorizzazione del giudice.

(segue su punto 9.)

9. FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DELL'IMPREDITORE E DELLE PARTI INTERESSATE

- Nell'individuazione degli esiti di cui all'art. 11, **si potrà abbinare alla sola soluzione di cui al comma 2 dell'art. 11 un accordo di cui all'art. 182-ter L.F. (transazione fiscale), sussistendone i presupposti.**
- l'esperto ricorderà alle parti la necessità della **pubblicazione** nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), per consentire la fruizione dei benefici di cui agli artt. 88, c.4-ter (sopravvenienze attive) e 101, c.5 (perdite su crediti) TUIR

10. PARERE DELL'ESPERTO IN CASO DI NUOVI FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

- In occasione della richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, qualora sia sentito dal Tribunale, l'esperto – nella valutazione dell'utilità del finanziamento che non dovrà comportare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale potrà tener conto:
 - a) lo loro funzionalità rispetto al ciclo degli approvvigionamenti
 - b) se occorrano per ristabilire la regolarità del pagamento imposte/contributi (DURC) al fine di evitare la sospensione del titolo abilitativo/impedimento a partecipare a gare/stipula dei relativi contratti
- L'esperto valuta che il finanziamento non pregiudichi la migliore soddisfazione (MOL positivo, se negativo compensato da vantaggi)

11. RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI

- In presenza di contratti ad esecuzione continuata/periodica/esecuzione differita, se la prestazione è divenuta **eccessivamente onerosa per effetto di Sars-Cov-2 la rideterminazione del contenuto, termini o modalità delle prestazioni è opportuna per assicurare la continuità ed agevolare il risanamento**, l'esperto **convoca le parti** affinché discutano delle possibili soluzioni, **cercando di evitare il ricorso al Tribunale**, richiedendo loro se, nel caso di **insuccesso della rinegoziazione**, acconsentano a che l'esito delle trattative e le motivazione del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale
- Quando, in caso di insuccesso, **l'imprenditore chieda al Tribunale di rideterminare equamente le condizioni del contratto, l'esperto rende un parere** (ragioni del fallimento trattative) nel quale, come elementi minimi, dovranno essere contenute indicazioni:
 - sul fatto che la misura richiesta **consenta effettivamente di assicurare la continuità aziendale e sul tempo minimo** necessario perché questo avvenga

12.CESSIONE DELL'AZIENDA NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA O NELL'AMBITO DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO (NELLA FASE TRA LA DOMANDA E L'OMOLOGA)

- Qualora si intenda procedere alla cessione dell'azienda/suoi rami, l'esperto avrà cura di far presente all'imprenditore **l'utilità e l'opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione**
- All'esperto **potrà essere richiesto di:**
- - individuare il **perimetro dell'azienda** o di rami di essa ritenuto idoneo per il miglior realizzo;
- - fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare *data room* informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (potrà essere utilizzata la Piattaforma)
- - dare corso, o far dare corso, alla **selezione dei soggetti interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti** (potrà essere utilizzata la Piattaforma)
- - esprimere il **proprio parere sulle manifestazioni di interesse e le offerte ricevute**
- l'esperto avrà cura di ricordare all'imprenditore l'opportunità **che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte ed accompagnate da garanzie**
- l'esperto, se sentito dal tribunale nel **procedimento autorizzativo** ai fini della deroga ex art. 2560, 2 c., cod. civ. **potrà essere chiamato ad esprimersi sulle modalità con cui si è arrivati all'individuazione dell'acquirente, sulla congruità del prezzo e su ogni altro elemento ritenuto utile dal Tribunale**

13.STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INTERO PATRIMONIO

- In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno - anche perché le stime potranno occorrere ai fini del parere previsto in caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio - **che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse**
- La stima servirà anche a consentire alle parti, con le quali sono in essere le trattative, di valutare le utilità derivanti dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ex art.5, comma 3, lettera c)
- Quando il tribunale gli richieda il parere di cui all'articolo 18, comma 3 (concordato semplificato), l'esperto dovrà pronunciarsi sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dagli eventuali proponenti l'acquisto dell'azienda, di suoi rami o di singoli cespiti; in tal caso, il parere dell'esperto verterà sulla stima presentata dall'imprenditore

14.CONCLUSIONE DELL'INCARICO E RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO

- L'incarico dell'esperto si conclude:
 - quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto senza giustificazioni;
 - in qualunque momento in cui l'esperto ritenga, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;
 - alla decorrenza del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l'esperto vi ha acconsentito;
 - quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all'articolo 11
- Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella P.T. (anche ai fini archiviazione del procedimento) e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al Tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché il Tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure

(segue su punto 14.)

14.CONCLUSIONE DELL'INCARICO E RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO

- **È opportuno che dalla relazione finale dell'esperto risultino quanto meno:**
 - **la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali/audio e videoregistrazioni (se consentita dalle parti)**
 - **se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà delle misure protettive e cautelari e del relativo procedimento, della sospensione di obblighi e cause di scioglimento ex artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies codice civile**
 - **le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte**
 - **sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza**
 - **le autorizzazioni richieste e quelle concesse**
 - **le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata**
- **Quando siano stati stipulati con le parti interessate uno o più contratti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), l'esperto esprimerà nella relazione finale il proprio parere motivato circa l'idoneità del contratto ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni**

(segue su punto 14.)

14.CONCLUSIONE DELL'INCARICO E RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO

- Quando sia stato raggiunto un accordo con i creditori ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), l'esperto, nel valutare se sottoscriverlo, terrà conto della sua idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario (anche alla luce della check-list di cui alla Sezione II).
- Quando le parti intendano pervenire alla soluzione di cui all'articolo 11 comma 2 (accordo di ristrutturazione):
 - potrà accadere che l'accordo sia già stato perfezionato ed attestato dal professionista: l'esperto ne dà conto nella relazione finale
 - in tutti gli altri casi è opportuno che l'esperto, dia conto della puntuazione (*term sheet*) sulla quale è stato manifestato il consenso: ciò anche per consentire al giudice ogni valutazione sulla percentuale necessaria
- Quando invece, in esito alle trattative, non sia stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 11, di una soluzione concordata della crisi
- L'esperto, se ha stimato l'effetto della liquidazione del patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale
- L'esperto che sia stato designato quale esperto unico di gruppo può rendere una relazione finale unitaria nel caso in cui lo svolgimento delle trattative sia stato congiunto

15.IMPRESE SOTTO-SOGLIA

- **Il presente protocollo trova applicazione anche per la conduzione dell'attività dell'esperto per le imprese sotto-soglia, con le differenze di cui in appresso.**
- **Nel caso di imprese sotto-soglia per le quali la designazione dell'esperto sia effettuata dall'organismo di composizione della crisi (OCC), in mancanza della Piattaforma unica telematica (che può essere resa disponibile in forza di apposite convenzioni), la documentazione prevista dall'art. 17, c.2 (istanza al Segretario CCIAA), e tutte le comunicazioni e la relativa documentazione sono trasmesse tramite pec**
- **Ove non sia possibile procedere altrimenti, l'esperto può svolgere il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento avvalendosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e dalla dichiarazione IVA, integrati con quanto risultante dai registri contabili**



Grazie per l'attenzione